

CAMERA DEI DEPUTATI N. 842

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MACCHIAVELLI, BEMPORAD e DAGNINO

Presentata il 17 dicembre 1963

**Norme integrative della legge 16 aprile 1954, n. 156,
sulla costruzione dell'Aeroporto di Genova-Sestri**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri prevede che, a completare il fabbisogno finanziario per la costruzione dell'aeroporto medesimo, contribuiranno gli Enti pubblici e privati indicati nella convenzione di cui al primo comma del successivo articolo 8, mediante versamenti da effettuarsi nelle misure e con le modalità e alle scadenze stabilite nella predetta Convenzione.

Allo stesso fine, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione della sovrimposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali, commisurato allo 0,50 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo trentaquattresimo.

L'articolo 5 della Convenzione 13 febbraio 1954 dispone che, entro i limiti della spesa di lire 12.800.000.000 preventivata, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova si impegna a versare annualmente al Consorzio autonomo del porto di Genova per un periodo massimo di anni 30, a decorrere dal 1954, un contributo di non più di 200.000.000 di lire e in ogni caso non superiore al gettito annuo dello 0,50 per cento degli imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C, gruppo trentaquattresimo.

L'addizionale sulla sovrimposta camerale per la costruzione dell'aeroporto di Genova-

Sestri da applicarsi come sopra accennato, per un periodo massimo di anni 30, ha avuto inizio nel 1954 e per i primi due anni (1954-1955) il gettito dei ruoli non ha raggiunto i 200 milioni previsti, in seguito, poi, largamente superati.

Dall'anno 1959 e per un periodo di 25 anni il contributo di lire 200.000.000, previsto dalla Convenzione 13 febbraio 1954, è stato portato a lire 255 milioni ai sensi della Convenzione aggiuntiva del 15 ottobre 1960, che prevede pure l'aumento dei contributi dei vari Enti.

L'articolo 6 della legge 16 aprile 1954, n. 156, inoltre recita: « Le eventuali maggiori spese rispetto a quelle preventivate saranno integralmente a carico degli Enti pubblici genovesi indicati nell'articolo 4 della Convenzione di cui all'articolo 8, i quali contribuiranno pro quota. Le attività della gestione dell'aeroporto saranno innanzi tutto devolute a coprire le eventuali maggiori spese di cui al comma precedente ».

« Qualora in seguito le attività di gestione dell'aeroporto lo consentano, il presente tributo a carico dei contribuenti camerali ed il previsto contributo degli Enti pubblici genovesi e dello Stato saranno ridotti o cesseranno del tutto ».

Premesso quanto sopra si rileva che in effetti, mentre il gettito del tributo fu, nei primi due anni della sua applicazione (1954-1955), di appena lire 248.346.842, e cioè

molto inferiore ai 400 milioni previsti, venne progressivamente aumentato sino a giungere al presente in circa il doppio del contributo da erogarsi, determinandosi così la formazione di un cospicuo accantonamento di fondi.

Ciò stante, mentre appare doveroso reintegrare la differenza di lire 151.653.158 riscosse in meno nei primi due anni, mediante versamento di tale somma all'Ente gestore dell'aeroporto, e cioè al Consorzio autonomo del porto di Genova, prelevandola dal fondo accantonato, sembra opportuno disporre che le eccedenze accantonate dalla Camera di

commercio siano utilizzate per il finanziamento di opere strutturali di pubblico interesse, atte a potenziare lo sviluppo industriale e il migliore assetto urbano della città di Genova.

Tale disposizione, che si propone all'approvazione degli onorevoli colleghi, tende peraltro a rendere pienamente operativo lo spirito che ha animato la legge 16 aprile 1954, n. 156, mantenendo totalmente nella sfera di opere di pubblico interesse la destinazione di un contributo iniziato a suo tempo dal legislatore con dichiarate finalità di carattere pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le eccedenze tra le somme riscosse dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, a norma dell'articolo 5, secondo comma, della legge 16 aprile 1954, n. 156, e i contributi da questa dovuti al Consorzio autonomo del porto di Genova, in forza della convenzione di cui all'articolo 8, primo comma, della predetta legge 16 aprile 1954, n. 156, possono essere destinate esclusivamente al finanziamento di opere infrastrutturali per lo sviluppo economico della città di Genova.